



ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1964  
N. 131 TAB. ALL. P. - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

**22932 13**

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

\*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 3914/2008

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 22932

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. ANTONIO MERONE - Presidente - Ud. 18/09/2013
- Dott. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - PU
- Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Rel. Consigliere -
- Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 3914-2008 proposto da:

, elettivamente domiciliati in ROMA CIRC.NE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato BEVILACQUA CLAUDIO, rappresentati e difesi dall'avvocato MARRUCO GIUSEPPE giusta delega a margine;

- ricorrenti -

2013

contro

2464

CS BON TEVERE NERA in persona del Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato GUZZO ARCANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

Giemme New S.r.l.

MARTINO CLAUDIO giusta delega a margine;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 52/2006 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA, depositata il 18/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per il ricorrente l'Avvocato GIANNINI delega Avvocato MARRUCO che ha chiesto l'accoglimento, alle ore 11,30 l'Avvocato GIANNINI deposita brevi note di replica alle conclusioni del P.G.;

udito per il controricorrente l'Avvocato GUZZO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTR dell'Umbria, con sentenza n. 52/4/06 depositata il 18.12.2006, in riforma della decisione della CTP di Terni, ha rigettato il ricorso proposto da ] , da e da avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dei contributi versati al Consorzio di Bonifica Tevere Nera e l'avviso di pagamento riguardante i contributi pretesi per l'anno 2002. I giudici d'appello, per quanto ancora interessa, hanno ritenuto che, dall'acquisita CTU, era dimostrato che le attività realizzate dal Consorzio avevano determinato un beneficio diretto e specifico ai fondi dei ricorrenti

Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso i contribuenti. Il Consorzio resiste con controricorso illustrato da memoria. La contribuente ha depositato note d'udienza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 21 ss del RD n. 215 del 1933; 860 cc, in relazione all'art 360, 1° cc, n. 3 cpc, i ricorrenti lamentano che nell'affermare che "gli immobili ricadenti nel territorio <amministrato> sono soggetti ad imposizioni (contributi) primariamente proprio in virtù della loro appartenenza ad un determinato comprensorio.." l'impugnata sentenza è incorsa in un macroscopico errore, dato che, al contrario, il presupposto della contribuzione è dato da un beneficio "concreto e specifico" che

deve tradursi in una qualità del fondo. I ricorrenti aggiungono che, nella specie, il tributo è stato illegittimamente calcolato, in base al Piano di classifica, sulla base di indici astratti, senza alcun riferimento al rapporto tra i fondi.

2. Col secondo motivo, si deduce la "violazione e/o falsa applicazione delle norme relative all'imputazione dell'onere della prova - art. 360, I comma n. 3 cpc in relazione all'art. 2697 cc". I ricorrenti rilevano che la CTR ha affermato gravare sui contribuenti l'onere probatorio relativo alla carenza del beneficio fondiario diretto e specifico, quando, invece, tale onere incombe sull'Ente impositore.

3. Col terzo motivo, deducendo, nuovamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10 e ss del RD n. 215 del 1933; 860 cc, in relazione all'art 360, 1° co, n. 3 cpc, i ricorrenti affermano che i giudici d'appello hanno ritenuto legittima la pretesa impositiva sulla base della riconosciuta esistenza di vantaggi derivanti da attività eseguite da Consorzio su beni di proprietà di altri enti pubblici, per incarico di questi ultimi ed interamente finanziate con fondi pubblici.

4. Va, anzitutto, rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di giurisdizione a conoscere della contestazione relativa allo scorretto uso del potere impositivo -sollevata dal Consorzio- per essere ogni questione coperta da giudicato interno (cfr. Cass. SU n. 24883 del 2008). 5. I motivi, che, per la loro connessione

possono esser valutati congiuntamente, sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, l'acquisto della qualità di consorziato e, conseguentemente della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l'ente consortile, segue alla inclusione del fondo del singolo proprietario "entro il perimetro del comprensorio" (art. 860 cc), mentre l'entità del contributo imposto al singolo proprietario del fondo è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili (art. 11, comma 1, cit. T.U.). In particolare, è stato precisato che il vantaggio per il fondo "deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo" non essendo sufficiente "un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene" (cfr. Cass. n. 8770 del 2009; n. 8554 del 2011 n. 9099 del 2012). 6. Costituisce una consolidata affermazione che l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio le volte in cui vi sia un piano di classifica - approvato dalla competente autorità regionale - recante i criteri di riparto della contribuzione degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica. La contestazione del Piano di classifica osta, tuttavia, alla possibilità di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio con una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo in tal caso il giudice di merito procedere, secondo la normale

ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza (v. Cass. S.U. n. 26009 del 2008; Cass. S.U. n. 11722 del 2010). 7. Analogamente, in assenza di approvazione di detta perimetrazione, da parte della competente autorità regionale, il consorzio è gravato dell'anzidetto onere probatorio, (cfr. Cass. n. 19504 del 2004).

8. Tali principi sono stati rispettati dalla CTR, che: a) ha ritenuto legittimi gli atti impugnati non solo in ragione della mera appartenenza dei fondi al comprensorio consortile, come invece, sostenuto dai ricorrenti col primo motivo, ma anche in riferimento ai corrispondenti effettivi benefici che i fondi stessi ritraggono dall'attività del controricorrente; b) non ha affatto posto l'onere della prova a carico dei consorziati, ma la ha ritenuta assolta da parte del Consorzio in ragione delle emergenze processuali -ed in specie, delle risultanze della disposta CTU-, con una valutazione di fatto, insindacabile in questa sede di legittimità e che non è neppure stata oggetto di censura, sotto il profilo motivazionale.

9. Resta da aggiungere che la questione relativa all'insussistenza del presupposto impositivo, per essere le opere realizzate dal Consorzio di competenza di altri enti pubblici ed interamente finanziate con fondi pubblici, è inammissibile, o per la sua novità o per difetto di autosufficienza, di tale questione la

sentenza non tratta (l'indicazione degli interventi cui alludono i ricorrenti è effettuata ai fini dell'accertamento del beneficio diretto e specifico goduto dai loro fondi) ed il ricorrente non riferisce come e quando la avrebbe svolta in sede di merito, né ne denuncia l'omesso esame in modo appropriato (violazione dell'art. 112 cpc, in riferimento all'art. 360, 1° co, n. 4 cpc).

10. Il ricorso va, in conclusione, respinto, ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.700,00, di cui € 200,00, per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2013.

Il Consigliere estensore

*Paolo Passerelli*

Il Presidente

*Paolo Passerelli*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 9 OTT. 2013



Il Funzionario Giudiziario  
Marcello MARAGONA

Il Funzionario Giudiziario  
Marcello Maragona